

XLII.

TORNATA DEL 19 APRILE 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Interpellanza del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della galleria Borghese — Parlano l'interpellante ed il ministro della pubblica istruzione — L'interpellanza è esaurita — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione del progetto di legge: « Cessione definitiva di aree marittime al municipio di Palermo » (N. 55) — Discussione del progetto di legge: « Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 » (N. 56) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Cremona, relatore, ed il sotto segretario di Stato per i lavori pubblici — Approvazione degli articoli del progetto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge: « Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide » (N. 58) — Parlano il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed i senatori Tajani, relatore, e Pierantoni — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale — Rinvio dell'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta (ore 15 e 40).

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra, del tesoro, delle poste e telegrafi, delle finanze, degli affari esteri, di grazia, giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. — 56. La Società colombofila romana sottopone all'esame del Senato alcune considerazioni relativamente al disegno di legge sui colombi viaggiatori.

« 57. — La Società generale fra negozianti ed industriali di Roma fa voti perchè il disegno di legge sulla sequestrabilità degli stipendi sia dal Senato modificato.

« 58. — La Deputazione provinciale di Foggia fa voti perchè sia provveduto al riordinamento degli archivi notarili, in modo uniforme per tutto il Regno, e perchè le spese di riordinamento e di mantenimento siano poste a carico dello Stato.

« 59. — La Deputazione provinciale di Como prega il Senato di voler sollecitare la discussione e l'approvazione del disegno di legge sulle bonifiche ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

CHIALA, segretario, legge:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese in corso non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
« F. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della galleria Borghese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Codronchi al ministro dell'istruzione pubblica, intorno alle trattative di acquisto della galleria Borghese per parte dello Stato.

Il senatore Codronchi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

CODRONCHI. Verso la fine di novembre del 1897 il ministro dell'istruzione aveva condotto a termine le trattative iniziate dall'onor. Gianturco per l'acquisto della Galleria Borghese, ampliando le basi sulle quali si erano aperte quelle trattative.

Lo Stato oltre la Galleria acquistava anche il Palazzo, in cui essa è raccolta. La spesa sarebbe stata ripartita in tante annualità, senza nuovo aggravio dei contribuenti, perchè il danno si prelevava dalle somme rimaste disponibili sugli assegni del Monte pensioni dei maestri elementari.

Quelle trattative furono condotte personalmente dal ministro dell'istruzione pubblica, assistito da un delegato del ministro del tesoro, il quale ministro del tesoro nell'ultima sua esposizione finanziaria aveva annunciato alla Camera dei deputati l'acquisto della Galleria Borghese.

La convenienza di acquistare oltre la Galleria anche il palazzo della Villa è manifesta: il palazzo è esso stesso un museo: poi comperare la Galleria senza il palazzo era esporre lo Stato al pericolo di dovere un dì o l'altro sgomberare con quadri e statue senza avere dove collocarli; finalmente la Galleria, ricchissima

per sè, acquista pregio e splendore dal luogo e dal palazzo dov'è custodita.

Dopo quel tempo, succedutisi parecchi Ministri e parecchi ministri, le trattative furono troncate. Credo sia stata volta ad altri scopi la somma disponibile; e sentii anche accennare ad altri intendimenti, a quello fra gli altri di limitare l'acquisto per parte dello Stato a tre o quattro quadri, liberando il rimanente dal vincolo fidecommissario, e lasciando ai proprietari la facoltà di vendere i quadri e le statue non comprate dallo Stato.

Se così fosse avvenuto, si sarebbe compiuta una profanazione artistica, perchè la Galleria Borghese non è di quelle che possedga soltanto tre o quattro capolavori, acquistati i quali, possa lo Stato disinteressarsi del rimanente: la Galleria Borghese compendia in sè tutta una storia dell'arte, e quando lo Stato avesse comperato un Raffaello, o un Tiziano, lascierebbe vendere all'asta, e passare le Alpi i Botticelli, i Vandyck, i Domenichino, i Francia, i Veronese, le statue del Bernini e del Canova?

Roma non assisterebbe indifferente allo sfacelo di una delle migliori sue Gallerie.

So che una Commissione nominata dall'onorevole Baccelli ha dichiarata indivisibile la Galleria Borghese; e me ne rallegro; ma io desidero sapere se l'onorevole ministro vuole, come non ne dubito, difendere l'integrità di quella Galleria; e se ha i mezzi finanziari per conchiuderne la compra.

Non vi meravigli, o signori, se da un'assemblea moderatrice delle spese dei bilanci sorge una voce che difende l'acquisto di oggetti d'arte. Un uomo rigidissimo di finanza, Quintino Sella, aveva immaginato un Museo reale che sorgesse sul colle del Quirinale dove lo Stato raccogliesse le Gallerie romane liberate a poco a poco dal vincolo fidecommissario. Ma l'idea grande e giusta morì col Sella. Pensiamo che se in Roma i Pontefici, sovrani di un piccolo Stato, hanno riempito la città di monumenti che emulano quelli dell'antica Roma, l'Italia unita ha qui grandi doveri verso l'arte; ed io sono confortato nel vedere a quel posto l'onor. Baccelli, perchè nessuno più di lui sente la grandezza di Roma e i doveri d'Italia verso la sua Capitale. (Benè).

BACCCELLI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Onor. Senatori, anch'io sento vivo il desiderio che codesta questione annosa delle gallerie fidecommissarie trovi finalmente un termine.

Sono 28 anni che si trascina e noi corriamo gravi pericoli, perchè nessuno ignora come disgraziatamente alcuni quadri, veri capolavori d'arte, siano stati allontanati da Roma, in modo non certo conforme nè ai desideri di tutti noi, nè alla legge.

Però la storia, della quale ha parlato il senatore Codronchi, ha molti particolari, e fa d'uopo che il Senato mi permetta nella sua bontà di leggere una brevissima relazione ufficiale su codesto argomento.

« La legge del 1871, che, sciogliendo i fidecommissi, impose alle collezioni artistiche, già fidecommissarie, un nuovo vincolo, fu come una transazione provvisoria fra taluni che volevano restassero le dette collezioni in libera disponibilità dei proprietari, e altri che gelosi di quei capi d'arte ne temevano le dispersioni. Ma la stessa legge del '71 proponeva che nella successiva sessione si sarebbe risolta definitivamente il problema ».

Sono invece decorsi 28 anni e il problema si trova sempre insoluto; non si può definire la questione delle collezioni artistiche con una legge d'ordine generale, perchè fu già detto nelle discussioni fatte in Parlamento, a proposito di questi, che si dovesse provvedere caso per caso, diverse essendo le soluzioni, come diverse erano le istituzioni di codesti fidecommissi.

Alcune gallerie infatti potevano essere considerate con la sola scorta del diritto privato, altre potevano essere riconosciute come gravate da pubblica servitù, e quindi era diverso il modo di provvedere. Ma della Galleria Borghese il Governo si preoccupò sempre in modo speciale. Perchè? Perchè questa galleria, appunto della quale si è occupato il senatore Codronchi, si può dire che sia la regina di tutte le Gallerie private per l'importanza somma dei capolavori che essa contiene, e perchè i proprietari sono venuti a tale condizione economica da reclamare istantemente il diritto loro sulla proprietà di essa, sì da mettere in pericolo la stessa collezione.

Il modo di definire codesta questione dipendeva dallo stabilire se veramente la collezione artistica sia d'assoluta proprietà dei Borghese, ovvero se vi gravi sopra una pubblica servitù. A tempo dei miei predecessori, l'avvocato generale erariale manifestò il voto che su codesta collezione non gravasse alcuna servitù pubblica, e da ciò seguì il disegno di espropriarne una parte soltanto, ossia la migliore, lo che ha dato luogo alle voci delle quali si è occupato con tanto buon diritto il senatore Codronchi. Io però sull'ardua questione ho richiesto il parere del Consiglio di Stato. Esso ha ritenuto che vi fosse la pubblica servitù, e quindi ha dichiarato la impossibilità di dividere la Galleria; oltre poi che la divisione stessa sarebbe sconsigliata da quelle ragioni artistiche e tecniche così bene espresse dall'onor. senatore Codronchi.

E infatti, una Commissione artistica da me interpellata perchè riferisse anch'essa se questa collezione potesse subire una divisione oppure no, espresse un giudizio conforme a quello del Consiglio di Stato: nessuno degli artisti invitati a dare questo giudizio avendo ammessa la divisibilità della Galleria. Il giudizio dei tecnici fu adunque identico a quello dei giurati.

Furono perciò riprese le trattative iniziate dai miei predecessori, tra i quali merita lode senza riserva il senatore Codronchi. E la condizione che si andava vagheggiando per l'acquisto consisteva nella cessione gratuita al Governo da parte dei Borghese della metà del valore complessivo della Galleria e dei Musei come compenso del diritto pubblico, condizione questa che diventava vantaggiosissima; il prezzo dell'altra parte si sarebbe pagato in 50 rate annuali.

Il Bode, direttore del Museo di Berlino fece una perizia che attribuiva alla sola Galleria (notino bene i signori Senatori) un valore di lire 7,164,300.

Uno de' miei predecessori fece stimare nuovamente la Galleria ed il Museo da' suoi periti, che furono il Venturi ed il De-Petra, e questi fecero ascendere il valore dell'una e dell'altro, complessivamente, a 7,579,920 lire. In tale guisa si veniva a guadagnare quasi l'intero valore sulla perizia Bode.

Casa Borghese accettò questo prezzo, anzi lo ridusse di altre 200,000, sicchè la metà ad essa

spettante si riduceva a 3,600,000 lire fra Galleria e Museo.

Questa perizia ministeriale, che trovava la sua conferma in quella del Bode di Berlino ed in un'altra del Gaieher di Parigi faceva ascendere il valore a somma assai superiore. In ogni modo si rimase però alla perizia prima sempre dinanzi agli occhi, perchè questo giovava meglio agli interessi dello Stato.

Io avrei già portato a termine codesta questione, presentando una legge al duplice ramo del Parlamento, ma i signori Senatori comprendono la grave difficoltà della situazione presente. Il mio illustre amico il ministro del tesoro sa che per lui ci sono altri bisogni, e, gentile come è, senza disconoscere il valore delle belle arti, si tiene nei limiti di un rigido amministratore e crede che questo sia dovere suo.

Fu stabilito innanzi a me, tra l'onorevole Gianturco e l'onorevole Luzzatti che il fondo per pagare le cinquanta annualità dovesse prendersi dallo stanziamento delle 200,000 lire che rimanevano disponibili al Ministero della pubblica istruzione alla fine del 1897-98, ossia al cessare del contributo dello Stato per il Monte pensioni dei maestri elementari.

Disgraziatamente questo fondo svanì; fu impiegato per altri urgenti bisogni e si riservò all'esercizio finanziario del 1899 l'iscrizione di una maggiore spesa per la somma di L. 160,000 annue per 50 anni.

Venuto meno così il fondo stanziato per questo scopo, non osando chiedere fondi straordinari per quest'esercizio al rigido custode dell'erario, ho studiato un progetto col quale aumentando di poco la tassa d'ingresso ai Musei, ai monumenti nazionali, si potrà ricostituire il fondo delle 160,000 lire.

Il senatore Codronchi, quando fu al Ministero accettando anch'egli la perizia ministeriale per il valore del Museo o della Galleria vi aggiungeva altre L. 400,000, come egli ha narrato, per l'acquisto del palazzo nella villa ove la Galleria si contiene.

Il senatore Codronchi vedrà che mancandomi i fondi io mi sono trovato paralizzato.

Del resto questo palazzo ora si trova in condizioni speciali, ma io non perdo la speranza di mettermi d'accordo col municipio, come già ho cominciato a fare, per vedere se si potrà

anche con mezzi opportuni, senza affaticare il pubblico erario, non solo assicurare allo Stato la Galleria Borghese, ma anche il nobile palazzo che la contiene.

Il senatore Codronchi ha avuto, credo, da me così tutte le spiegazioni. Solamente mi domanda che cosa io debba fare e che cosa io ho fatto.

Io ho portato la questione innanzi al Consiglio dei ministri. Naturalmente i miei colleghi, tutti più teneri di me delle grandezze nazionali, non hanno potuto non vedere la necessità di qualche provvedimento, ma codesto provvedimento deve armonizzare colle necessità dell'erario; e credo che alla fine io potrò aver l'onore di persuaderli che toccando di poco le tasse che servono ora per l'ingresso, specialmente dei forestieri, nei nostri musei e nelle nostre gallerie, si possa senza spesa del pubblico erario ricostituire quel fondo che era già a disposizione del ministro. E tanto più oggi io vagheggio questo pensiero, che ho ordinato che si metta anche la tassa d'ingresso al Foro romano.

Naturalmente dopo tutti i lavori che ci si fanno, dopo tutte queste scoperte che hanno interessato il mondo, non può essere grave a chicchessia di spendere una lira per vedere, studiare, ammirare i monumenti del Foro.

È certo che nell'inverno il Foro romano potrà dare un cospice che io mi auguro superiore alle mie stesse speranze.

Concludendo, ci sono dunque ancora alcune piccole difficoltà che spero saranno superate, perchè quando non avrò nulla a domandare al mio illustre amico, il senatore Vacchelli, e quando egli si persuaderà che non è poi cattivo il disegno che io ho avuto l'onore di concepire per la salvezza di questo tesoro d'arte, son certo che vorrà anch'egli dire la sua autorevole parola in Consiglio dei ministri, perchè possa finalmente esser presentato un disegno di legge ai due rami del Parlamento che assicuri stabilmente allo Stato il Museo e la Galleria Borghese.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. La mia risposta è brevissima. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione e lo ringrazio delle parole cortesi che mi ha diretto.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1899

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano;

Provvedimenti circa il patrimonio delle religiose cappuccine di Città di Castello;

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati.

Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

(MARIOTTI, segretario, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Approvazione del progetto di legge: « Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo » (N. 55).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge:

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 55).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferma rimanendo la cessione di m² 5200 di terreno adiacente alla Castelluccia, fatta al comune di Palermo con convenzione in data 15 giugno 1893, registrata a Roma, li 22 gennaio 1895, al registro 112, serie 3^a, n. 11562, e rimanendo salvi e riservati i diritti spettanti allo Stato in dipendenza di tale convenzione, è fatta cessione definitiva allo stesso comune di Palermo in dipendenza della convenzione A stipulata a Palermo il 16 marzo 1897 e registrata ivi il dì 8 novembre 1897, n. 4099, lib. I,

vol. 401, foglio 121, delle aree demaniali II, III e V descritte nella planimetria annessa alla convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 2.

La cessione delle aree II, III e V di cui al precedente articolo, ha unicamente per scopo l'impianto ed esercizio di un cantiere navale e di annessi stabilimenti meccanici ed industriali a termini della detta convenzione A del 16 marzo 1897 e di quella B, di pari data, registrata a Palermo il dì 8 novembre 1897 al n. 4100, lib. I, vol. 401, foglio 121, salvo la decadenza in caso diverso.

Essa è fatta a corpo e pel corrispettivo di lire 10,153 63.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo di escludere all'atto della consegna definitiva dalla fatta cessione, quella zona di terreno adiacente al muro della manifattura dei tabacchi, che reputerà necessaria nell'interesse della vigilanza di quell'azienda.

(Approvato).

Art. 4.

Alla esecuzione della presente legge provvederà il ministro dei lavori pubblici d'accordo con quelli delle finanze, del tesoro e della marina.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Spese straordinarie per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 ».
(N. 56).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 ».
(N. 56).

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 56).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Questo piccolo progetto di legge ha due parti. La prima, costituita dall'art. 1, riguarda le opere dello Stato che furono danneggiate dalle alluvioni e mareggiate nell'autunno 1898. Su questa parte la Commissione permanente di finanze non ha nulla da dire. La seconda parte è contemplata nell'art. 2 e si riferisce a quelle opere di spettanza delle provincie, dei comuni e di altri enti, che ebbero danni da quelle stesse alluvioni e mareggiate.

E con questa seconda parte il Governo domanda di essere autorizzato a concorrere alle spese dei restauri con sussidi.

Ora su questa parte la Commissione di finanze non ha voluto discutere circa la convenienza di cotesto atto di munificenza; ma si limita a fare una raccomandazione al Governo, e cioè che i sussidi sieno concessi soltanto a quegli Enti i quali ne abbiamo veramente bisogno, e non siano dati in relazione all'entità dei danni che hanno sofferto, bensì in relazione ai mezzi finanziari ed economici degli Enti da sussidiarsi.

Io chiederei alla cortesia del Governo una dichiarazione in proposito.

CHIAPUSSO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAPUSSO, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Io raccolgo ben volentieri la raccomandazione stata fatta dall'onorevole senatore Cremona, lieto di poterlo assicurare che il Governo non ha certamente con questa legge avuto l'intenzione di sancire la massima che sempre lo Stato debba concorrere nelle opere d'interesse speciale delle provincie, dei comuni o consorzi. Il Governo in questa circostanza non ha fatto altro che uniformarsi ai precedenti, e cioè a quanto è stato approvato colle leggi che riflettono le piene del 1889 e del 1896.

Tanto nell'una che nell'altra circostanza il Governo, prima di fare la distribuzione dei sus-

sidi nelle misure che erano indicate nelle rispettive leggi, ha sempre interrogato il Consiglio superiore per conoscere se veramente trattavasi di opere meritevoli di essere sussidiate, e così farà anche nel caso presente, quando piaccia al Senato di approvare questa legge.

Il Governo, amo confermarlo, non ha in questa materia, come suo programma, di sussidiare sempre ed in ogni caso i comuni, le provincie e gli altri enti. E esso esaminerà, uditi i corpi tecnici competenti, caso per caso, le domande di sussidio che verranno presentate, riservandosi di accogliere solo quelle che riguardino opere danneggiate, per il ripristino delle quali gli enti che debbono provvedervi, provino di mancare di mezzi necessari.

Sonvi circostanze speciali, in cui è utile e doveroso anzi, un aiuto da parte dello Stato, ed a tali circostanze soddisfa la legge attualmente in discussione.

La nostra legge organica sui lavori pubblici è del resto tutta informata a questo principio, che vediamo, fra altro, sancito dall'articolo 321, laddove dice che il Governo può venire in sussidio a quei comuni i quali per le loro ristrettezze non possono provvedere a bisogni urgenti e di necessità. Il Governo pertanto, proponendo l'attuale progetto, non ha, ripeto, voluto adottare una massima speciale, ma si è attenuto a quei criteri d'equità che gli pareva nel caso attuale fosse opportuno di seguire: esso del resto terrà in gran conto la raccomandazione fatta dal senatore Cremona, e nella distribuzione dei sussidi seguirà i consigli che gli sono stati suggeriti.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Ringrazio l'onor. Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici delle cortesi dichiarazioni da lui fatte, e ne prendo volentieri atto in nome della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione seicentocinquantomila (1,650,000) da iscriversi nella parte straordinaria del bi-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1899

lancio del Ministero dei lavori pubblici per riparare i danni cagionati alle opere stradali e idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.

La ripartizione di detta somma fra le opere stradali e idrauliche e la relativa iscrizione in separati capitoli del bilancio, saranno regolate in base all'annessa tabella.

Tabella di ripartizione della spesa per riparare i danni cagionati alle opere stradali e idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.

| Indicazione delle opere | Esercizio | | | Totale |
|----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 1898-99 | 1899-900 | 1900-901 | |
| Opere stradali . . | 100,000 | 250,000 | 150,000 | 500,000 |
| Opere idrauliche . | 250,000 | 700,000 | 200,000 | 1,150,000 |
| Totale . . . | 350,000 | 950,000 | 350,000 | 1,650,000 |

(Approvato).

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire novecentomila (900,000) per concorsi e sussidi nelle riparazioni di danni cagionati ad opere stradali ed idrauliche, delle provincie, dei comuni e dei consorzi dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.

Questa somma, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sarà ripartita in tre rate eguali, ciascuna di lire trecentomila (300,000), da stanziarsi negli esercizi finanziari 1898-99, 1899-900 e 1900-901.

I concorsi e sussidi a carico dello Stato, secondo l'entità e natura delle opere, non potranno superare la misura del 50 per cento; ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

Le domande di detti concorsi e sussidi dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le opere contemplate nella presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per i tre disegni di legge già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 80 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 9 |

(Il Senato approva).

Provvedimenti circa il patrimonio delle religiose cappuccine di Città di Castello:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 80 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 9 |

(Il Senato approva).

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 80 |
| Favorevoli | 73 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: « Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide ».

Questo progetto di legge consta di un solo articolo; ne do lettura:

Articolo unico.

È accordata la naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide del fu principe Stefano, da Sira, domiciliato in Napoli.

L'Ufficio centrale, mentre ne propone l'approvazione, presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione, a completamento degli articoli 3 e 10 del Codice civile, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge ».

TAJANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAJANI, *relatore*. In quest'ordine del giorno vi è un piccolo errore da correggere, eliminando una sillaba che si è intrusa nella parola « complemento ».

PRESIDENTE. Sta bene. Allora invece di « complemento » si deve leggere « complemento ».

Dichiaro aperta la discussione ed avverto che, discutendosi il progetto di legge, si discuterà anche l'ordine del giorno.

Chiedo intanto al signor ministro guardasigilli se accetta l'ordine del giorno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale ha preso occasione da questo disegno di legge riguardante la concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan d'Abro Pagratide per richiamare l'attenzione del Senato sulla materia delle naturalizzazioni, invitando il Governo a presentare un disegno di legge.

Si tratta di grave argomento che fu oggetto di interessanti discussioni nei lavori preparatori del Codice civile. La Commissione senatoria aveva formulato un capoverso inteso a precisare quali siano i diritti politici che lo straniero acquista colla naturalizzazione per

decreto reale. Ma, questo capoverso non passò nel Codice.

Anche in quest'Assemblea, nella tornata del 21 maggio 1884 fu sollevata la questione. L'onorevole senatore Pierantoni, discutendosi il bilancio degli esteri, disse di non comprendere, nei tempi moderni la persistente distinzione fra la grande e la piccola naturalità e accennò agli inconvenienti che ne derivavano. Il ministro Mancini, rispose che le antiche e tradizionali leggi invalse su questa materia hanno bisogno di grandi riforme: « Questo, aggiunse, è argomento di non lieve difficoltà; ed io sarò ben lieto se potrò mettere questo altro progetto di legge in istato di essere presentato al Parlamento ».

Il progetto però non fu presentato, e le cose rimasero nello stato in cui oggi si trovano.

Nel 1890 nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione del progetto per la pubblicazione delle leggi del regno nell'Eritrea, la questione fu risolta, e fu votato un ordine del giorno col quale la Camera invitò il Governo a presentare un disegno di legge, che agevoli, segnatamente nelle colonie, il conferimento della naturalità italiana agli stranieri, che ne facciano richiesta.

Questi precedenti, l'importanza stessa dell'argomento, l'invito autorevole dell'Ufficio centrale del Senato consigliano il Governo ad occuparsene con sollecitudine riprendendo gli studi già fatti su di esso. Dichiaro pertanto che il Governo non ha ragione, con questo preciso intendimento, di opporsi all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

TAJANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio il guardasigilli dell'accettazione dell'ordine del giorno, che si propone.

Naturalmente è implicito l'invito a studiare, perchè un progetto di legge di una certa gravità non può essere redatto e presentato alla discussione del Parlamento, se non è prima maturamente studiato.

E poichè siamo nel tema dell'art. 3 del Codice civile, mi pare occasione opportuna per dirigere al guardasigilli una domanda, che avrei più volentieri diretta al ministro degli affari esteri, se fosse stato presente.

L'art. 3 del Codice civile accorda il pieno

esercizio dei diritti civili a tutti gli stranieri non appena entrino nel territorio dello Stato.

Quando quell'illustre giureconsulto, che fu Giuseppe Pisanelli, presentò per la prima volta al Senato nel 1863 lo schema di un nuovo Codice civile; vi era appunto consagrato l'articolo 3; e il Pisanelli nel presentarlo al Senato, e designando alla speciale attenzione di questo corpo eminente il detto articolo e il suo alto significato, ebbe ad escire in questa frase: quest'articolo è destinato a fare il giro del mondo.

E aveva ragione l'onor. Pisanelli, imperocchè la riforma audace, era il primo passo verso l'ordinamento giuridico della società internazionale ed era lecito lo sperare che la grande iniziativa italiana non dovesse rimanere senza imitatori. Ma, è la domanda che facevo all'onorevole ministro guardasigilli, il quale probabilmente non potrà rispondermi senza aver interpellato prima l'onor. ministro degli affari esteri, ha fatto veramente il giro del mondo quest'art. 3 che consacravamo nel Codice, senza chiedere nessuna reciprocità? Io domando quale Stato ha imitato l'Italia introducendo nei Codici o in legge speciale il principio stabilito coll'art. 3 del Codice nostro?

Quanto meno domando: i nostri rappresentanti all'estero, invocando la reciprocità, hanno tentato in qualche trattato d'ottenere per gli Italiani che sono all'estero quei vantaggi che noi abbiamo accordato agli stranieri che vengono sul nostro territorio?

Dopo 36 anni dalla promulgazione del nuovo Codice civile il paese e il Parlamento hanno il diritto di sapere quale e quanta via ha percorso il nostro art. 3 e quali sono i vantaggi che i nostri connazionali, per reciprocità, godono nel territorio di paesi stranieri.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Signori senatori. Io darò il voto alla legge che concede la grande naturalità al principe Aslan d'Abro, perchè l'amore e i servizi resi all'Italia gli danno alfine il diritto di diventare un figlio adottivo della nostra *alma parens*.

L'ordine del giorno che, ad occasione di questa legge, l'Ufficio centrale ci invita a votare, reca: essere il Senato convinto della necessità di una legge che sia compimento degli art. 3

e 10 del Codice civile. Io penso che non vi sia questa necessità, e non sono convinto dei motivi che spinsero l'Ufficio a proporre l'ordine del giorno.

Esaminerò, capo per capo, le ragioni addotte dal nostro relatore al doppio fine di dimostrare che quel che si vuole già esiste nella legislazione vigente e che più che il tema della naturalizzazione abbia bisogno di emendazione e di svolgimento quello dell'acquisto e della perdita della cittadinanza.

Il lavoro che io impendo confutando la relazione è doveroso, a medo mio di vedere. Le relazioni parlamentari sono oggetto di studio e spesso sono ripetute nelle opere degli autori e nelle dispute forensi; è importante che da noi non si lasci passare inosservato qualche oblio di disposizioni legislative, dal quale si può essere tratti a infondate illazioni, a superflue domande.

Seguirò le argomentazioni del relatore e sarò lieto se io potrò essere convinto d'inesattezza; ma, se invece dimostrerò che nella relazione corsero equivoci e inesattezze, per le quali si chiede quello che già esiste nella legislazione, sono certo che gli eminenti amici miei, che compongono l'Ufficio centrale, mi saranno grati dell'opera che avrò compiuta.

Che cosa dice innanzi tutto l'Ufficio centrale? Crede che vi sia nel Codice civile, che chiama *nuovo*, benchè abbia trentadue anni, disarmonica anormalità nel conferimento della naturalizzazione per la mancanza di una legge, la quale regoli la distinzione tra la *piccola* e la *grande* naturalizzazione, ossia tra quella che si dà per *decreto reale*, e l'altra per *legge*, ovvero tra la naturalizzazione *amministrativa* e la *naturalizzazione legislativa*.

Afferma l'Ufficio che non si ha una legge, la quale distingua la *somma* e la *natura dei diritti* che nell'uno o nell'altro caso si concedono.

L'onorevole relatore dimenticò che la legge comunale e quella politica elettorale, conformi alle grandi tradizioni di tutti i popoli che dal Governo assoluto passarono al reggimento costituzionale, nettamente, senza possibilità di ambagi distinsero gli effetti dell'una e dell'altra naturalizzazione. E di questa verità darò più tardi amplissima dimostrazione.

In forma d'interpellanza l'istesso relatore, uscendo dal suo tema, ha chiesto all'onorevole

guardasigilli: se non ebbe a fare cosa audace il Parlamento italiano sanzionando nell'art. 3 del Codice civile che « lo straniero è ammesso al godimento dei diritti civili », senza la reciprocità diplomatica o la reciprocità legislativa. Egli ricordò una frase del ministro Pisanelli che presagì che tale principio avrebbe fatto il giro del mondo. Il relatore suppone che senza naturalizzazione lo straniero eserciti i diritti civili sanzionati dal Codice civile; dimenticò che la scuola giuridica italiana, che rinnovò il diritto internazionale privato, fece cosa di maggiore importanza sanzionando nel preambolo del Codice civile le « Disposizioni sopra l'applicazione delle leggi in generale ». L'art. 6 sanzionò che « Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono »; dimostrandochè lo straniero nel nostro Regno non trova la condizione della reciprocità diplomatica o quella legislativa, ma reca con sè la legge nazionale propria, che i nostri antichi padri nella teoria degli statuti riconoscevano che accompagnasse il cittadino quando andava da comune ad altro comune, da uno Stato all'altro.

È un oblio deplorabile dopo 33 anni l'affermare, separando l'art. 3° del Codice dal 6° delle *Disposizioni generali* che sol perchè uno straniero entra nel Regno, abbia il godimento del nostro diritto civile. No, onorevole amico, lo straniero reca con sè la legge nazionale, la quale si applica fino a quando non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume dello Stato nostro.

L'art. 10 del Codice distingue la cittadinanza per decreto reale da quella legislativa. Il decreto reale produce effetto sol quando sia stato registrato allo stato civile, entro sei mesi, e il naturalizzato abbia prestato giuramento. Solamente col giuramento si opera una prima grande novità, per cui lo straniero diventato cittadino abbandona la legge sua nazionale e va governato dalla legge civile italiana, salvo i diritti anteriormente acquisiti.

Potrei citare numerosi esempi: uno ne reco, prendendolo dai principj della estradizione. Il Codice penale nostro vieta la estradizione del cittadino. Se un Governo straniero addimandasse la estradizione di uno straniero, che abbia ottenuta la naturalizzazione, per un reato commesso all'estero, in epoca anteriore alla naturalizza-

zione, egli non potrà invocare il beneficio conferito dalla cittadinanza.

Dissi che le leggi amministrative e la legge elettorale politica svolgono gli effetti giuridici delle due cittadinanze. Legga, onor. Taiani, l'articolo 19 della legge comunale. In essa si vede che la naturalità per decreto reale, conferisce immediatamente al nuovo cittadino il diritto amministrativo; onde non è esatto il dire che deve lo straniero aspettare la naturalità data dalla legge per essere consigliere, vicesindaco o sindaco. Ottenuta la naturalizzazione per decreto reale, subito eserciterà con pienezza il diritto amministrativo.

Per essa può aspirare ai pubblici uffizi, avrà il diritto di partecipare al soccorso della beneficenza e un diritto maggiore, quello di non poter essere espulso dal Regno, perchè il Senato ben sa che le leggi di pubblica sicurezza lasciano al potere esecutivo il diritto di dare lo sfratto allo straniero.

Il cittadino naturalizzato, inoltre, non patisce le sanzioni nel Codice penale che per taluni reati dà obbligo o potestà al magistrato di comandare che il vagabondo straniero sia ricondotto alla frontiera dopo espiata la pena.

Una lunga serie di decisioni, e la conforme dottrina degli scrittori, insegnano queste verità.

Il solo diritto, che la nazionalità data per decreto reale non conferisce, è il diritto elettorale; dalla dignità di elettore la legge fa derivare la eleggibilità e la capacità ad essere deputato, senatore e ministro.

Queste sono disposizioni testuali della nostra legislazione. Infatti si ponga mente all'articolo 19 della legge comunale. Esso ferma le condizioni necessarie per essere elettore amministrativo. Il testo al n. 2 reca « essere cittadino dello Stato » e si contenta della cittadinanza per decreto reale; onde appresso aggiunge: « Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quando anche manchino della naturalità ». Così il triestino, il trentino ed altri, pur essendo stranieri, sono elettori.

Si legga invece la legge intorno all'elettorato politico. L'articolo 1° diversamente parla: « Per essere elettore politico bisogna godere per NASCITA O PER ORIGINE dei diritti civili »; onde il legislatore escluse ed esclude che chi

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1899

non nacque nel Regno o che non sia cittadino per origine possa essere elettore col decreto reale di naturalizzazione. E le incertezze non sono possibili, perchè la legge immediatamente aggiunge: « Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli (cioè nè per nascita nè per origine), appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà. I non italiani possono entrare nel numero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge ».

Quindi è pienamente palese il nostro sistema di legislazione sulle due cittadinanze; e non esistono le disarmonie, le quali l'onor. relatore, scrisse nella sua relazione.

Egli ha voluto toccare un tema vasto e amplissimo che non sarebbe da trattarsi oggi alla sfuggita; ha ricordato una frase del Pisanelli, di venerata memoria, che disse che il principio il quale riconosceva allo straniero la legge nazionale avrebbe fatto il giro del mondo.

Quale era il principio propugnato? Quello di far prevalere al vieto principio della feudalità, che sottoponeva l'uomo alla legge del domicilio, del paese in cui si recava, la legge effigiata nella propria educazione, nella propria cittadinanza, della sua nazionalità e senza condizioni. Ben disse il celebrato giurista, che questo principio farebbe il giro del mondo. E l'ha fatto in grande, onorevole senatore Taiani, malgrado le terribili lotte, le trasformazioni politiche, che agitarono, dopo la promulgazione del Codice italiano, l'Europa. Basta a me il ricordare che sin dal 1866 il Governo italiano ad iniziativa di P. S. Mancini aveva ottenuto il consenso per la riunione di una Conferenza diplomatica al fine di studiare la codificazione del diritto internazionale, sostituendo al principio del domicilio, al predominio della legge territoriale, la legge nazionale; mi basta ricordare che già due volte, nel 1890 e nel 1894, sedette nell'Aia una Conferenza diplomatica, che quest'anno avrà il suo seguito, per lo studio ulteriore della codificazione del diritto internazionale. I principi adottati dal legislatore italiano sono stati introdotti in numerosi Codici. Cito il Codice del Belgio, quello dell'Olanda, il nuovo Codice della Germania che andrà in vigore, se non erro, al principio dell'anno nuovo: esso applicò con qualche modificazione

il principio della prevalenza dello Statuto personale sopra la legge del domicilio, non ostante le antiche tradizioni della Germania per la prevalenza della legge del domicilio...

TAJANI, *relatore*. Domando la parola.

PIERANTONI... E quali sono le grandi utilità che ha ottenuto l'Italia nostra col rendere giustizia allo straniero, col riconoscere la sua legge nazionale senza la reciprocità da Stato a Stato? Fece prevalere il sentimento doveroso della giustizia, agevolò agli stranieri la civile convivenza nelle nostre contrade. Quelli che vi prendono definitiva dimora, che vi recano o vi acquistano fortuna, che vi contraggono nozze e vi hanno figliuoli, veggono, per l'ambiente italiano, i detti figli alla loro maggiore età optare per la nostra nazionalità.

Il legislatore abolì la cauzione *iudicatum solvi*. Un protocollo stipulato all'Aja, è che innanzi al Parlamento francese, non solamente abolirà l'ingiusta prevenzione, ma accrescerà la solidarietà internazionale, stipulando la doverosa assistenza giudiziaria verso gli stranieri poveri.

I voti per queste riforme, queste grandi correnti d'idee nuove e liberali; sono il frutto dei principî divulgati dalla scuola italiana ch'ebbe determinazione e sviluppo dopo che fu creata la cattedra di diritto internazionale in Piemonte.

Per le cose dette io stimo che sarebbe utile di ampliare l'ordine del giorno per raccomandare non la sola correzione della legge della naturalizzazione, correzione d'altronde che non dev'essere consigliata, on. Taiani mi permetta di dirlo, con la serotina imitazione del diritto politico di un popolo che già l'ha abbandonato.

Nella relazione si legge: « Non è qui il momento opportuno per ingolfarsi in dettagli, ma è bene l'aggiungere che la distinzione », la Commissione vorrebbe conservata ancora una piccola e una grande naturalità, « non riuscirebbe difficile ove fosse riservato il conferimento per legge unicamente a pochi diritti politici eminenti... ». Se avessi da spendere una buona somma, metterei un premio di cento e mille lire per chi sapesse a noi dire quali sono i diritti politici eminenti e quali i non eminenti. Ella vorrebbe che soltanto la legge conferisse allo straniero la cittadinanza produttiva della eleggibilità a membri del Parlamento;

ma nello stato presente questa è la sanzione giuridica della nostra legge elettorale politica, come innanzi ho dimostrato.

E basti che io ricordi la memoria cara ed onorata di Jacopo Moleschott, che dalla legge di cittadinanza ottenne la capacità di essere senatore, mentre i cittadini delle altre terre italiane irredente, ottengono simigliante capacità colla semplice naturalità per decreto reale.

Il relatore citò le leggi del 3 dicembre 1849, 23 maggio 1867 e 26 giugno 1889 della Francia, come quelle che vi regolano la materia; ma altre leggi più recenti furono pubblicate nella vicina nazione, che modificarono quella del 26 giugno 1889. Parlo della legge 15 dicembre 1890 e dell'altra del 22 luglio 1893.

L'una reintegra nella dignità di francese i discendenti dei profughi per le persecuzioni religiose, l'altra obbligò molti stranieri a farsi francesi in vista dello spopolamento del paese e del grande numero di stranieri che vi tengono domicilio. Basta provare che si sia discendente degli Ugonotti espulsi per la revocazione dell'*Editto di Nantes*, per ottenere decreti di naturalizzazione.

Io poi non penso che sia prudente di aumentare le facoltà del Governo, lasciando in balia di un ministro il concedere o il negare la naturalità, se quella amministrativa dovesse conferire maggiori diritti.

Io non vo' citare fatti nostrani, parecchi ne conosco; ma ricordiamo l'agitazione sollevata in Francia per la cittadinanza straniera ottenuta dalla principessa di Beauvremont. Io non vorrei che la naturalizzazione, data per atto del potere esecutivo, fosse in regola generale preferita, perchè mutandosi la capacità e lo statuto personale, si possano compiere atti che ledano il governo della famiglia.

Ora debbo esporre le ragioni per le quali vorrei che si raccomandasse una più ampia riforma. Ma parlo schietto: in materia di riforme noi siamo in un periodo di vita politica in cui mi è dato ripetere il verso del poeta:

Bramo assai, poco spero e nulla chiedo,

Dovrei guastare il verso del poeta di Sorrento e dire:

Bramo assai, nulla spero e nulla chiedo
per gravi ragioni.

Instabili sono i Ministeri, non definite le idee; non ordinati i partiti, e poi da molto tempo gli *ordini del giorno* mi ricordano la partenza dei marinai dalle spiagge abruzzesi dell'Adriatico. Donne e fanciulle raccomandavano ai marinai che partivano per Trieste, ai padroni dei bastimenti alcune commissioni che scrivevano su brevi foglietti di carta. I marinai accettavano le raccomandazioni scritte, ma le facevano correre sulle ali del vento e cadere in mare al primo dare di remi (*Si ride*).

I ministri, nell'ora più o meno lieta, della discussione parlamentare, accettano gli *ordini del giorno*, sempre promettendo di studiare. Ma se i ministri non hanno studiato prima, come studieranno dopo? Poi non mantengono la promessa: se alcuno la osserva i suoi continuatori la trascurano. Nel 1834, io ottenni la promessa della riforma. Il ministro degli affari esteri del tempo fece gli studi; ma i suoi successori dopo quattordici anni nulla fecero.

Anche il metodo è errato. I Ministeri sono divisi tra loro come altrettante provincie; non si comprende che alcune riforme assai complesse dimandano studi collettivi. Si chiede l'opinione dell'onor. Canevaro? Il giureconsulto romano diceva dei grandi militari: «quibus permissum est jus ignorare». La cittadinanza per naturalizzazione o altrimenti, dev'essere studiata insieme dal Ministero di grazia e giustizia, da quelli dell'agricoltura, della guerra, degli esteri e dell'interno, perchè l'emigrazione, il servizio militare, il diritto politico e l'internazionale concorrono al poderoso tema. Pur essendo privo di speranza nell'ora presente, dirò i difetti della legislazione vigente, perchè gli atti e le discussioni parlamentari sono il grande inventario delle idee, de' voti, dell'esperienza.

Fin dal 1864, quando si discusse rapidamente in Torino il Codice civile per la Convenzione di settembre, che trasportando la capitale a Firenze rendeva urgente la unificazione, l'imperfezione del Codice nel titolo della cittadinanza fu addimostrato da Pasquale Stanislao Mancini. L'eminente professore censurò l'articolo 2, il quale permette all'Italiano di rinunciare la cittadinanza con dichiarazione fatta all'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio e col trasferire la sua residenza in paese estero.

È più facile rinunciare la cittadinanza che cambiare il domicilio. Per cambiare il domicilio occorrono due dichiarazioni, l'una al municipio di origine, l'altra al municipio elettivo; per sciogliersi dalla cittadinanza bastano una dichiarazione al municipio e la residenza all'estero sol che uno si fermi oltre Ventimiglia, o a Modane, ovvero oltre il confine austriaco. Per tal modo si avrebbe un uomo senza patria. La giurisprudenza ha corretto in parte l'errore, perchè decise che malgrado la fatta rinuncia e la residenza all'estero, tale uomo sarà retto dalla legge italiana sino a quando non avrà acquistata altra cittadinanza, perchè l'uomo senza patria è condizione che non s'intende; non sarà un zingaro, diceva il professore Carrara, sarà un pipistrello politico.

Quali sono poi le conseguenze più gravi della sanzione indicata, se il rinunziante ha famiglia?

I figli minori e la moglie, solo che accompagnino il padre e il marito all'estero, perdono del pari la cittadinanza italiana. Nella vita professionale ebbi notizia di casi gravissimi, di scandali provocati da questa licenza legislativa.

Ne citerò alcuni. Un marito che si volle disfare della moglie andò in Svizzera, vi elesse domicilio, vi acquistò una borghesia, poi condusse la moglie a dimorare con sè dopo che aveva fatta la rinuncia al municipio d'origine. Antichi erano i dissidi tra quei coniugi. Per comporli s'indirizzarono ai tribunali del loco. In breve tempo la moglie sentì che si era pronunziato il divorzio; ella persino ignorava che fosse diventata svizzera. Il marito sposò una giovane inglese, la signora invece, che aveva passati i quarant'anni, non trovò chi la consolasse in seconde nozze. Non vi pare giusto di correggere tanta licenza?

Reco un altro caso. Sull'esempio di altre nazioni, per rispetto al principio della *lex sanguinis* e a quello della libertà umana, il figlio, nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il domicilio da dieci anni non interrotti, è reputato cittadino; ma alla maggiore età può eleggere la qualità di straniero, facendone la dichiarazione allo stato civile. Il nostro legislatore non si era dato il pensiero di sapere se subito tale giovane acquistava la cittadinanza paterna:

Un cittadino di Amburgo venne a Roma,

quando qui ancorà regnava il Papa; vi rimase con domicilio dieci anni non interrotti; qui ebbe alcuni figliuoli: pubblicata la legge italiana, i figli giunti alla maggiore età, dichiararono di voler essere stranieri, come il padre, cittadini di Amburgo. Il sindaco accolse la dichiarazione, li esentò dalla leva, li annotò nello stato civile come stranieri.

Uno di essi si unì col solo matrimonio religioso a donna romana e dall'unione ebbe tre figli. Un giorno pensò di celebrare il matrimonio civile per dare stato legittimo ai figli e alla moglie. Il sindaco per ordinare le pubblicazioni chiese che presentasse il *nulla osta* del Governo d'Amburgo. Il Senato d'Amburgo rispose di non poterlo rilasciare, perchè la legge colà vigente (ancora non era stata pubblicata l'unica legge sulla cittadinanza germanica) comandava al figlio del cittadino amburghese, nato all'estero, che volesse godere della cittadinanza amburghese doveva tornare alla maggiore età nella patria d'origine, di eleggervi domicilio e di prestar giuramento di fedeltà. Il giovane non si era mai mosso da Roma, non aveva cercato la patria de' suoi parenti, non vi aveva prestato il giuramento, e così si trovò come un uomo senza patria, senza la capacità di legittimare la sua innocente famiglia. Non vi ha modo di correggere tali conseguenze?

Poichè il Senato mi ascolta con bontà, e s'interessa a questi casi gravissimi, un altro ne narverò. Da un magnifico cocchiere inglese nacque a Firenze un figliuolo naturale, riconosciuto dal padre nell'atto di nascita. Forse ereditò dal padre l'antipatia atavistica pel servizio militare obbligatorio. Quando il sindaco di Firenze lo iscrisse nella leva dichiarò di voler optare per la nazionalità del paese d'origine. Egli ignorava che in Inghilterra non si ammette il riconoscimento del figlio naturale, che tale figlio è *filius nullius*, talchè può andare soltanto alla parrocchia a mangiare il pane del povero.

Nella Scozia è invece ammessa la ricognizione del figlio naturale *per subsequens matrimonium*. Anche questo giovane pensò di prendere moglie a Firenze; ma non lo potette, perchè quando richiese il *nulla osta* al Governo inglese, gli fu detto che inglese non era.

Io, richiesto di consiglio, lo esortai a riprendere la cittadinanza italiana, e fare il servizio militare per poi sposare. Fra il servizio militare

e la sposa preferì una terza cosa, la libertà personale.

Ai casi degli uomini senza cittadinanza si possono unire quelli di uomini con due cittadinanze. Vi hanno leggi, che professando l'impero della *lex loci* dichiarano cittadino il figlio dello straniero sol perchè nato sul suolo straniero. Così vuole la legge argentina, che tali figli sottopone al servizio militare.

Altre legislazioni non permettono di optare per la nazionalità paterna. Così un italiano nato sotto tali leggi avrà due patrie.

Supponete ch'egli muoia lasciando figli minorenni; costoro potranno avere due tutori, uno all'estero, l'altro in Italia, se avranno beni nei due paesi. La scienza e la pratica consigliano convenzioni speciali diplomatiche per impedire tali conflitti di leggi. Col Messico s'iniziò una di queste convinzioni che non fu ratificata.

Dal 1885 ogni riforma è abbandonata; si vive di espedienti, in una morta gora. L'immobilità ci opprime.

Procedo innanzi.

Si dichiarò la perdita della cittadinanza per la rinuncia, per la cittadinanza ottenuta all'estero, per un impiego o pel servizio militare straniero accettati senza permissione del Governo: ma rimane fermo l'obbligo del servizio militare. A centinaia di migliaia si contano inoltre gli emigrati, che furono dichiarati renitenti di leva.

Mentre vi ha gente, che si dice impaziente di cercare altri sbocchi al futuro commercio italiano, non si riconobbe come necessaria l'emendazione della nostra legge sulla cittadinanza e sul servizio militare. Nella repubblica Argentina vive più di un milione d'Italiani, che non possono tornare nel Regno, perchè contumaci al servizio militare.

Se questi cittadini italiani, che sono già avanti negli anni, che non hanno più attitudine alla vita militare, che ignorano le nostre condizioni, potessero tornare in Italia, a rivedere i loro parenti, la terra ove nacquero, in gran numero diventerebbero fautori del commercio d'importazione e di esportazione, accrescerebbero la nostra fortuna.

Dopo tante esortazioni fatte da me nel passato ai ministri, seppi che l'attuale ministro della guerra presentò una legge, che pende innanzi all'altro ramo del Parlamento, con la

quale si corregge uno stato di cose tanto esiziale e dannoso.

È vero, onorevole signor ministro della guerra? DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. È vero.

PIERANTONI. Ella renderà un buon servizio alla patria, se otterrà tale riforma.

Finiamola di misurare i cittadini con la misura antropometrica per costringerli ad ogni costo al servizio militare. L'Europa sente il peso di una corazza, che le sta sopra le spalle. Il numero delle masse popolari colla sola disciplina esteriore non adduce vittoria. Vi hanno altri elementi e fattori morali delle virtù de' popoli, della loro grandezza politica e militare.

Quando io penso che in questa seconda parte del secolo, a Sadowa, l'elemento protestante vinse il cattolico, che fummo contemporanei della guerra, in cui la Germania protestante vinse la Francia cattolica; quando di recente abbiamo assistito ad un grande aumento della potenza dei popoli anglo-sassoni contro la Spagna, sulle cui terre un giorno non tramontava mai il sole, mentre oggi tutto vi è offuscato, io dico a voi di lignaggio latino: *sursum corda*.

Distruggete tante cose vecchie, vieti pregiudizi, rinnovate i nostri statuti. Guardate che cosa si agita intorno, quello che oprano gli altri Stati, e fate che non restiamo gli ultimi quando fummo primi. Siamo concordi e zelanti nel volere un'opera assidua di solidarietà e di riforma internazionale.

Con questi sentimenti io prego l'onor. Taiani e i colleghi dell'Ufficio centrale di modificare l'ordine del giorno per dire che il Senato vuole alla fine che si correggano le varie leggi della cittadinanza per servire agli interessi economici e liberali dell'Italia. Che i ministri non dicano di voler attendere a studi. Nelle Università si studia più o meno. Qui si vuole opera, lavoro, attività.

Ringrazio il Senato della bontà con cui mi ha ascoltato, mentre io ho detto forse più di quello che avrei dovuto dire. (*Approvazioni*).

TAJANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI, *relatore*. Io ho ascoltato con profonda attenzione, come la dottrina dell'onorevole Pierantoni meritava, le cose da lui dette. Ma tutte queste cose, mi permetta che io lo dica, mi ballonzano nella mente, ed è colpa del mio in-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1899

telletto, senza completamente persuadermi del nesso che esse abbiano tra di loro e del nesso che abbiano con l'argomento che noi oggi trattiamo e con l'innocente ordine del giorno che noi abbiamo presentato, e che l'onorevole guardasigilli ha già avuta la cortesia di accettare...

PIERANTONI. Domando la parola.

TAJANI, *relatore*... Ciò non pertanto mi sforzerò di raccogliere con la massima brevità quei semplici punti che mi pare abbiano una certa attinenza con l'argomento che trattiamo, e tenterò di dimostrare che hanno solamente una parvenza di obiezioni, ma non ne hanno la sostanza.

Ha incominciato col dire l'onorevole Pierantoni: « Ma l'onorevole relatore nel desiderare che il Codice civile avesse fatto la distinzione tra i diritti politici, ha dimenticato che era materia che non poteva essere disciplinata dal Codice civile ».

Onorevole Pierantoni, ella ha ragione, ma io non mai detto questo.

Che cosa l'Ufficio centrale per mio mezzo ha detto?

La materia della naturalizzazione ha un doppio aspetto. Vi è la naturalizzazione, ovvero la cittadinanza che si acquista di diritto per ministero di legge, e noi non l'abbiamo accennata nè era il caso di accennarla, tanto più che importerebbe modificare il Codice civile; ed un Codice civile come il nostro non si tocca con tanta leggerezza, nè su due piedi si potrebbe proporre un ordine del giorno di portata così grave.

Messa da banda questa parte, in che si è ristretto il ragionamento e la proposta dell'Ufficio centrale? Si è ristretto semplicemente a questo: noi abbiamo detto, oltre le cittadinanze che si acquistano per ministero di legge ce ne sono altre, le quali si acquistano per concessioni governative. Questa, per una semplice tradizione, si è finora distinta in *piccola naturalità*, concedendo i soli diritti civili per decreto reale e in *grande naturalità*, concedendo i diritti politici per legge.

L'Ufficio centrale ha osservato che questa distinzione non è più possibile, dopo la pubblicazione del Codice civile, perchè in forza dell'articolo 3 di detto Codice, lo straniero è

investito di pieno diritto dell'esercizio dei diritti civili ponendo piede nel nostro territorio.

Dunque se la distinzione fra diritti civili e diritti politici non è più ammissibile; bisogna determinare che cosa può concedersi oggi per decreto, che cosa può concedersi per legge.

Il senatore Pierantoni diceva: Ma vuole adunque l'Ufficio centrale mantenere la doppia forma? Sì, la vuole mantenuta, appunto per rispetto all'art. 10 del Codice civile, che la mantiene.

L'art. 10, dopo l'enumerazione negli articoli precedenti del modo come di diritto si acquista la cittadinanza, soggiunge: « e la cittadinanza si acquista anche per conferimento, per decreto Reale o per legge » ed allora l'Ufficio centrale ha detto non già che il Codice dovesse definire i diritti politici, no, ha detto soltanto: l'art. 10 del Codice vuole la doppia forma per concessione della cittadinanza, ma non ha detto che cosa si conferisce per decreto, o cosa si conferisce per legge. Ma poiché per decreto non si può conferire la massa dei diritti civili che di pieno diritto si acquistano da cittadini entrando nel Regno, la distinzione tra decreto e legge deve necessariamente restringersi nel solo campo dei diritti politici.

Il senatore Pierantoni ha poi creduto di ricordare un altro art. 3, l'articolo 3 cioè delle disposizioni preliminari del Codice civile che io non aveva dimenticato, senatore Pierantoni.

Ora questo articolo dice che gli statuti personali seguono il cittadino dovunque egli vada e quindi le successioni ed altri analoghi diritti sono sempre regolati dalla legislazione del paese a cui si appartiene. Ma tutto questo che cosa ha a che fare coll'ordine del giorno che si propone?

Ma il senatore Pierantoni ha detto: Avete anche dimenticato la legge elettorale politica, la legge elettorale comunale e provinciale. Senatore Pierantoni, che cosa hanno a che fare queste due leggi coll'argomento che discutiamo? Sono due eccezioni al diritto comune.

Colle citate leggi, agli Italiani nativi delle regioni che non appartengono allo Stato italiano, si rendono più facili le condizioni colle quali si acquista la cittadinanza, e i diritti dell'elettorato, appunto perchè li considera ita-

liani, quantunque non cittadini dello stato italiano.

Tutto questo è una semplice eccezione del diritto comune e per nulla può modificare la materia della naturalizzazione.

Il senatore Pierantoni poi, verso l'ultimo ha detto: Il senatore Taiani ricordando le parole di Pisanelli ha domandato se l'art. 3 ha fatto il giro del mondo; ed egli entusiasticamente ha soggiunto: Sì, il giro del mondo l'ha fatto. Ne sarei lieto, senatore Pierantoni, ma mi pare che quando io ho fatto questa domanda lei mi ha interrotto e ha detto: l'Olanda e il Belgio. Senatore Pierantoni, se soltanto l'Olanda e il Belgio per reciprocità ha fatto concessioni a noi, mi pare che il giro del mondo sia tutt'altro che compiuto, circoscrivendosi ai soli due piccoli Stati dell'Olanda e del Belgio, e non possiamo certamente esserne soddisfatti.

Il senatore Pierantoni ha poi soggiunto: il senatore Taiani ha fatto appello al ministro degli esteri, ma questo non è giureconsulto.

Ma che cosa ho domandato al ministro degli esteri, forse qualche soluzione di un tema giuridico? No, io ho domandato al ministro degli esteri che mi constati un fatto, poichè come ministro degli esteri deve sapere meglio di ogni altro, in quali paesi, per reciprocità, si accordano agli Italiani ciò che noi abbiamo accordato a tutti.

Vede dunque l'onor. Pierantoni che non c'è bisogno di essere giureconsulto per dare una risposta.

Finalmente ha detto l'onor. Pierantoni: Come farete questa distinzione fra diritti politici e diritti politici, della quale voi avete parlato?

Sicuro che ne ho parlato, onor. Pierantoni, ed aggiungo che in tutte le leggi si è fatta questa distinzione.

La legge più recente è la francese che modifica due leggi antiche; ebbene nella legge francese c'è appunto questa distinzione.

Col primo decreto presidenziale si accorda allo straniero tutta la massa dei diritti civili e politici, meno quello di sedere nel Parlamento. Questo diritto si accorda solo dopo dieci anni dal primo decreto, e non per legge, ma con un secondo decreto presidenziale.

Vede dunque, onor. Pierantoni, che la distinzione è già fatta in altri Stati, e potremo quindi farla anche noi.

Ora questa distinzione va fatta, non solo per rispettare il disposto dell'art. 10 del Codice civile, ma anche per un riguardo verso il Parlamento.

L'onorevole Pierantoni poi ha detto: Ma io non voglio allargare le facoltà del potere esecutivo, nè lasciare in balia di un ministro questo conferimento!

Io non ho questa diffidenza verso il potere esecutivo: eppoi, se un ministro abusasse, negando o accordando ingiustamente una cittadinanza ad uno straniero, c'è sempre la sua responsabilità innanzi al Parlamento.

Ma, onorevole Pierantoni, io, in calce alla mia relazione, ho citato le leggi di quasi tutti gli Stati europei. Ebbene, non solo la francese, ma tutte abbandonano al potere esecutivo la facoltà di accordare la cittadinanza, poichè l'affermare che lo straniero meriti il conferimento della cittadinanza è conseguenza di un complesso d'informazioni, che senza dubbio è un compito meglio affidato al potere esecutivo che non al potere legislativo.

Del resto, onorevole Pierantoni, noi qui non facciamo la legge, ma proponiamo solo un innocente ordine del giorno, col quale invitiamo il Governo a studiare e proporre un disegno di legge. Quando il Governo lo avrà studiato e proposto allora ognuno potrà enunciare le sue opinioni, e, se l'onorevole Pierantoni proporrà, e il Parlamento vorrà consentire, si potrà limitare questa facoltà del potere esecutivo.

Dopo ciò, onorevole Pierantoni, debbo dire che non ho perfettamente compreso le sue conclusioni. Quindi non posso dichiarare se le accetto, o meno. Se ella crede, come ha detto in un certo punto del suo discorso, che non abbiamo bisogno di una legge, perchè una legge su questa materia vi è, io non posso ammetterlo, perchè una legge non vi è.

Basterebbe solamente, ciò che con tanta diligenza ha detto l'onorevole guardasigilli, che cioè da anni si sono fatte delle proposte che non hanno mai approdato. Lo che è la dimostrazione evidente che una legge su questa materia non esiste.

Se poi ella intende, come ha detto in un altro punto del suo discorso, che il nostro ordine del giorno si debba estendere a tutte le forme, onde la cittadinanza può acquistarsi, l'Ufficio

centrale si guarderebbe bene dal consentire con lei; imperocchè, ripeto ciò che ho detto sin dal principio, questo importerebbe modificazioni al Codice civile, e noi non intendiamo di chiedere all'improvviso una riforma di tanta importanza riguardante un Codice che è stimato uno dei migliori di tutto il mondo.

Io non so se ho confutato in ogni parte le obiezioni del senatore Pierantoni, ma ho fatto del mio meglio e non credo di potere tuttavia abusare della benevola attenzione del Senato.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onor. Tajani sa che io sono un vecchio suo amico ed estimatore, ricorderà che l'altro ieri gli esposi quel che oggi avrei detto; anzi lo pregai di avvertire persino che vi era un errore di stampa nel suo ordine del giorno. Dico tutta mia la colpa, se dopo quell'avvertimento e dopo il lavoro da me fatto di seguire brano per brano la sua relazione, io non mi son fatto strada nell'animo suo tanto da non essere stato compreso, e (me ne duole per la sua salute) di avergli procurato persino una perturbazione mentale. (*Risa*). Non vorrei che questa fosse la conseguenza della nostra discussione...

TAJANI, *relatore*. Non c'è pericolo.

PIERANTONI.. La stenografia però ha raccolto le mie parole, e al certo tutti gli altri colleghi mi hanno compreso.

Io entrai nella discussione per rinnovare antiche istanze. L'onor. guardasigilli ha ricordato la discussione fatta in questa assemblea, ed ha pure ricordato che io fui il senatore che parlò. Ebbene, dopo, nel 1885...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Maggio 1884.

PIERANTONI.. Fu il 24 maggio che io feci quel discorso. Dopo quel mio discorso, l'onorevole ministro Mancini promise e attenne la promessa di preparare la riforma: conosco i suoi lavori. Io rinnovai l'istessa domanda al Ministero Di Rudini, che riconobbe la necessità della riforma; feci la stessa domanda all'onorevole Crispi, e l'onor. Crispi si disse disposto alla stessa riforma. Aggiungo, se ricordo bene, che a relazione dell'onor. Finali il Senato deliberò un ordine del giorno, col quale, dopo che l'Italia era diventata potenza coloniale, si diceva assolutamente necessario di ben determi-

nare chiaramente quali sarebbero i protetti degni di essere innalzati alla cittadinanza italiana.

L'onor. Tajani può consultare le leggi francesi e quelle di tutti i paesi coloniali: vi leggerà disposizioni speciali, per le quali si regola il passaggio del suddito coloniale e protetto alla dignità di cittadino. Potevo sperare che per tali precedenti il relatore avesse detto almeno di voler consultare i colleghi dell'Ufficio centrale sulla esortazione di ampliare. Egli crede che se si correggesse il Codice civile nel titolo della cittadinanza si toccherebbe un'arca santa inviolabile.

Egli dovrebbe ricordare, lo recano i lavori preparatori del Codice, che fu discusso se non fosse opportuno di staccare dal Codice civile il tema della cittadinanza, che per essere diritto essenzialmente politico, in molti paesi è regolato da una legge singolare e in altri dalla Costituzione. Si preferì di far rimanere il titolo nel Codice civile, perchè questo era il metodo seguito dai Codici degli Stati italiani. Sarebbe strano che non si dovesse fare opera buona anzi necessaria per non toccare i Codici.

Io ho diviso il mio discorso in due parti.

Nella prima ho dimostrato che non è fondato alcuno dei motivi che determinarono l'Ufficio centrale a proporre questo ordine del giorno:

«Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione, a complemento degli articoli 3 e 10 del Codice civile, invita il Governo», ecc., essendo già nel nostro diritto pubblico quello che si vuole faccia il Governo. In una seconda parte ho esposta la più grande riforma, che, a mio credere, è necessaria. Non vo' ripetermi. Se la Francia volle che la eleggibilità al Parlamento fosse data allo straniero dalla legge, basta leggere l'art. 19 della legge elettorale per conoscere di essere questo il diritto appo noi vigente.

Ha detto che vi è antinomia tra l'articolo 3 e l'articolo 10 del Codice, ed io le ho risposto di leggere l'articolo 6 delle Disposizioni generali sulle applicazioni delle leggi, per trovarvi che lo straniero reca nel Regno la sua legge nazionale.

Ella mi ha risposto che io non ho dimostrato che il principio dell'art. 3 scritto nel Codice in 35 anni abbia fatto il giro del mondo. Ma, onorevole Tajani, il Pisanelli non fissò

l'epoca di questo giro; ho citata l'Olanda, il Belgio, potrei citare la Spagna col suo Codice del 1874; potrei aggiungere che tutte le Americhe latine studiarono una concordia generale, un trattato collettivo per regolare il diritto civile internazionale; ma non voglio ne debbo fare una esposizione di legislazione comparata: solamente affermo che l'evoluzione legislativa verso la legge nazionale e contro la territorialità della legge dello Stato è continua. Però il tema principale è stato questo: la dimostrazione da me fatta che quello che chiede l'Ufficio centrale già esiste nel nostro diritto pubblico.

Il solo invito al Governo di studiare la riforma della naturalizzazione è cosa piccina. Del rimanente esso non revoca l'impegno preso dai precedenti ministri dal 1884 in poi di correggere altra parte della legislazione.

L'ho pregata cortesemente di voler modificare questa parte dell'ordine del giorno, e che invece di dire: « Il Senato convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione » si dicesse: *la materia della cittadinanza*.

Se ella senza l'avviso dei colleghi ciò non vuol fare, io proprio non me l'avrò a male, perchè ritengo che se non sarà istituito un grande Consiglio di legislazione e non si studieranno all'uso inglese, col metodo dell'osservazione le riforme, non faremo nulla. Detto ciò non ho motivo d'intrattenere ulteriormente il Senato sopra una questione, nella quale forse l'amor proprio che ha il relatore a star fermo alla sua proposta, non gli ha permesso di comprendere ciò che ho detto. Lo rinvio al resoconto stenografico che bene comprenderà: ne son certo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Aggiungerò soltanto brevi parole, avendo già dichiarato che il Governo non si oppone all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

L'onor. senatore Pierantoni ricordando opportunamente i precedenti parlamentari, ha accennato ad un complesso di studi già fatti su quest'argomento. Naturalmente avendo manifestato che il Governo riprenderà in esame la questione, aggiungo che esso terrà nel mas-

simo conto tutti i precedenti e gli studi già fatti dall'epoca nella quale fu proposto il nuovo Codice civile. Questi studi saranno tenuti presenti nella preparazione del disegno di legge che l'Ufficio centrale invoca.

Certo nessuno può mettere in dubbio la necessità di provvedere all'insufficienza delle disposizioni legislative su gli effetti giuridici delle concessioni della cittadinanza per decreto reale. E ciò, riconosciuto già da eminenti giureconsulti, giustifica il desiderio di disposizioni legislative che tolgano ogni incertezza. Però si tratta di un tema che presenta, come ho accennato, non lievi difficoltà; essendo necessario di tener conto dei vari problemi di carattere privato e internazionale che al medesimo sono connessi, onde prevedere tutti i casi e risolvere convenientemente tutte le questioni che vi si riferiscono.

Accettando l'invito dell'Ufficio centrale il Governo si propone di occuparsi dell'argomento con ogni interessamento, e col proposito di presentare, appena sarà possibile, un disegno di legge, che risponda allo scopo di togliere ogni possibilità di contestazioni, regolando in modo chiaro e preciso questa importante materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Ora rileggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministro:

« Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione, a complemento degli articoli 3 e 10 del Codice civile, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge ».

Metto ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ora essendo tarda, il seguito dell'ordine del giorno è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15.

I. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo (N. 55);

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1899

Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 (N. 56);

Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide (N. 58).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei (N. 49);

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta (N. 53).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 aprile 1899 (ore 15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

